



Comune di Volterra

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione C.C. n.22 del 26/04/2012

Modificato con deliberazione C.C. n.107 del 05/11/2014

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti**
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento**
- Art. 3 – Programmazione e previsione**
- Art. 4 – Responsabile del procedimento**
- Art. 5 – Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva**
- Art. 6 – Modalità di svolgimento della procedura di acquisizione in economia**
- Art. 7 – Criteri per la scelta della migliore offerta**
- Art. 8 – Forma del rapporto contrattuale**
- Art. 9 – Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie**
- Art. 10 – Iscrizione dei contratti – Post informazione**
- Art. 11 – Esecuzione delle prestazioni**
- Art. 12 – Accordi quadro**
- Art. 13 – Verifica della regolarità contributiva**
- Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Titolo II

FORNITURE E SERVIZI

- Art. 15 – Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi**
- Art. 16 – Tipologia delle forniture e dei servizi eseguibili in economia**
- Art. 17 – Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni**
- Art. 18 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento**
- Art. 19 – Progetto e verifica - Contabilità**
- Art. 20 – Norma di rinvio**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Per la definizione di forniture e servizi, si rinvia all'art. 3 del D.Lgs. n. 163/06, fermo restando che gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori.
3. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi desumibili dal diritto comunitario e alle seguenti norme:
- per le forniture e i servizi: art.125, c.9 ss. Dlgs. 12.4.2006 n.163 e art. 329-338 D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
4. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati al successivo art. 16. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse in relazione all'oggetto delle voci di spesa previamente individuate, anche in forma cumulativa, in appositi atti adottati dai Dirigenti.
2. Tutte le acquisizioni sono consentite nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 15 per i servizi e le forniture.
3. Gli importi di cui al comma 2 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. Ferma restando la soglia fissata dall'art. 125 del Codice quale limite di importo per il ricorso all'acquisizione in economia, possono essere affidati ed eseguiti in economia anche gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
5. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
6. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del settore.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa ed al lordo degli eventuali oneri per la sicurezza nonché dell'eventuale costo del lavoro.

Art. 3

Programmazione e previsione

1. La programmazione per i servizi e le forniture in economia prevedibili, avviene in sede di definizione del Bilancio annuale di previsione. La programmazione non è necessaria per acquisizioni di valore inferiore a 40.000,00 euro esclusa IVA, fermo restando il divieto di frazionamento.
2. Gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia, siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile", vengono indicati nel PEG analitico e distribuiti per Centri di Responsabilità.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile di Settore, competente in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile di Procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.
2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.
3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 5

Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Responsabile competente.
2. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà stabilita dal Responsabile competente nei limiti della spesa finanziata, e sarà precisata, nella determinazione di aggiudicazione.
3. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge.
4. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Responsabile competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

Art. 6

Modalità di svolgimento della procedura di acquisizione in economia

1. Le prestazioni in economia possono essere eseguite nelle seguenti forme:
 - a) per cottimo fiduciario, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune;
 - b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati o ancora reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna;
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. Il ricorso all'acquisizione in economia avviene, di norma, in tutti i casi nei quali risulta sproporzionato, per ragioni di economicità ed efficienza, procedere all'affidamento del contratto con le ordinarie procedure di scelta del contraente. Le eccezioni a tale principio, possibili, debbono essere adeguatamente motivate.
4. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Per importi inferiori ad € 40.000,00 è possibile, sempre nel rispetto dei principi generali di cui al comma 2, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio previa valutazione motivata della congruità del prezzo secondo quanto previsto dal successivo art. 15 comma 5. Per importi superiori ai 40.000,00 euro, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio avverrà previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

5. I soggetti a cui inviare la lettera di invito sono individuati a seguito di apposite indagini di mercato svolte sulla base di informazioni assunte dalla stampa o da siti internet o nell'ambito dell'Ente o di altri Enti in relazione a procedure simili precedentemente svolte, oppure attingendo con un criterio rotazionale da appositi elenchi formati dall'Ente stesso o da altre Amministrazioni.

6. L'indagine di mercato è avviata con apposito atto dirigenziale, nel quale è riportata la motivazione del ricorso a tale modalità di individuazione di possibili contraenti, e può consistere in una o più delle seguenti azioni:

- a) avviso di manifestazione di interesse da pubblicarsi sul sito internet del comune per un periodo da sette a quindici giorni;
- b) consultazione di cataloghi elettronici del mercato elettronico, propri o di altri Enti, di stampa specializzata o di siti internet nel settore merceologico nell'ambito del quale è inserito l'intervento da affidare;
- c) informazioni desunte da precedenti acquisizioni simili o da altri Enti.

Individuati almeno cinque operatori economici sulla base di criteri stabiliti nell'avviso di cui al precedente punto a) oppure, negli altri casi, nella determinazione con cui si avvia la procedura, l'indagine di mercato è conclusa ed è dato avvio al confronto concorrenziale con invio di apposita lettera di invito.

7. L'elenco di operatori economici per gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario è formato dalla stazione appaltante mediante apposito avviso contenente le dichiarazioni da presentare, le modalità ed il termine per l'inoltro della candidatura, la validità dell'elenco e la cadenza degli aggiornamenti. L'avviso e la relativa modulistica dovranno essere pubblicati sul sito del Comune di Volterra per tutta la durata di validità dell'elenco.

8. La lettera di invito, da inoltrare agli operatori economici scelti ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, contiene:

- l'oggetto della prestazione da eseguire, le relative caratteristiche tecniche e qualitative ed il suo importo massimo previsto, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza da PSC o da DUVRI e dell'eventuale costo del lavoro, con esclusione dell'IVA;
- le eventuali cauzione provvisoria a carico del concorrente e cauzione definitiva a carico dell'esecutore;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo, in giorni, di validità delle offerte stesse;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- l'indicazione del termine di ultimazione del servizio o della fornitura;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del suo regolamento di attuazione;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore alla soglia minima individuata dalla AVCP;

- obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
- clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010.

9. La lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o posta elettronica, nella medesima giornata, a tutti gli interpellati.

10. Qualora la complessità della prestazione lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione della prestazione stessa non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

11. Qualora la prestazione non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

12. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

13. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati di norma da una commissione formata dal Responsabile della Struttura o da un funzionario delegato con l'ausilio dell'Ufficio Unico Gare, così come è costituito. Qualora si ritenga opportuno la Commissione potrà essere composta da un numero complessivo di 5 membri e presieduta dal Responsabile dell'Ufficio Unico Gare o dal funzionario delegato.

Il Responsabile della Struttura proponente l'acquisizione, provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

14. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la Commissione di gara accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

15. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

16. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con successiva determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

17. L'affidamento disposto al termine di un confronto concorrenziale deve essere comunicato nei tempi, modi e forme di cui all'art. 79 del Codice.

18. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità della prestazione, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore della prestazione, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;

c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità.

19. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Responsabile competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.

Art. 7

Criteria per la scelta della migliore offerta

Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura delle prestazioni da eseguirsi a cottimo.

Art. 8

Forma del rapporto contrattuale

1. Trattandosi di scritture private senza intervento del Segretario rogante, i rapporti contrattuali preordinati all'esecuzione delle prestazioni sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma dell'atto di cottimo o scambio di lettere di ordinazione. In tal caso, la lettera di ordinazione riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. L'atto di cottimo è soggetto all'imposta di bollo a carico dell'affidatario; il preventivo e le lettere di ordinazione sono in carta semplice.
2. Il rapporto contrattuale può instaurarsi soltanto decorso il periodo dilatorio previsto all'art. 11, comma 10, del Codice, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso art. 11, comma 10-bis.
3. In caso di conclusione del rapporto contrattuale senza intervento del Segretario rogante, non sono dovuti i diritti di rogito, fatte salve le eventuali spese previste per legge o per atti della stazione appaltante.

Art. 9

Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco delle prestazioni da eseguire;
 - b) i prezzi unitari per le prestazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione delle prestazioni;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
 - h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
 - i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed il codice CUP, rilasciato dal CIPE, qualora si tratti di spesa di investimento;
 - i) la quantificazione degli eventuali costi della sicurezza da PSC o da DUVRI, nonché dell'eventuale costo del lavoro.
2. Al contratto devono essere allegati:
 - a) il PSC o il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
 - b) la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26, comma 3-bis, della L.488/1999 ss.mm., relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura.
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Responsabile del Settore proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. Di norma per i servizi e le forniture in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta.
Per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 100.000,00, ferma restando la possibilità da parte dell'impresa affidataria di servizi e forniture di sostituire la polizza per la responsabilità civile con quella stipulata per la copertura dei rischi connessi alla generale

attività dell'impresa, è richiesta la presentazione, da parte del concorrente, di cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta in misura pari al 2% del valore posto a base di gara, e può essere prestata in contanti, tramite versamento alla Tesoreria del Comune, oppure A/C intestato al Comune di Volterra – Servizio tesoreria, oppure a mezzo polizza fidejussoria contenente le clausole di cui all'art. 75 commi 4 e 5 del Codice. È richiesta, altresì, la presentazione, da parte dell'impresa affidataria, di apposita garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto contrattuale e contenente le clausole di cui all'art.113, comma 2, del Codice.

Per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 100.000,00 e fino alla soglia degli affidamenti in economia, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata nel rispetto di quanto previsto all'art. 75 del Codice, e la cauzione definitiva nel rispetto di quanto previsto all'art. 113 del Codice.

4. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione definitiva garantisce l'esatto adempimento della prestazione dedotta in contratto ed è svincolata progressivamente con l'avanzamento della prestazione stessa fino ad un massimo del 75% dell'importo garantito oppure, in caso di unico pagamento, con l'emissione dell'atto previsto per l'accertamento della regolare esecuzione del contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.

5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al successivo art. 11, commi 4 e 5, del presente Regolamento e all'art. 137 del Dlgs. 163/2006.

Art. 10

Iscrizione dei contratti - Post-informazione

1. I contratti per le spese in economia, in quanto perfezionati autonomamente da ciascun Settore, sono conservati agli atti del Settore competente che provvede ad inoltrare il modello GAP per gli importi superiori a lordi 51.645,69 Euro.

2. I dati relativi ai contratti di cottimo sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, nonché dagli avvisi emessi dallo stesso Osservatorio Regionale. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.

3. Per i servizi e le forniture, ai sensi dell'art. 331, c.3, DPR 207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. Debbono, altresì, essere garantite le comunicazioni e le pubblicizzazioni previste dalla vigente normativa in materia a livello nazionale e regionale.

Art. 11

Esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.

2. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento.

3. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Responsabile competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.

5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Responsabile competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

6. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

7. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.

8. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 12

Accordi quadro

1. E' possibile acquisire in economia beni e servizi mediante accordi quadro progettando l'affidamento con un unico contratto di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.

2. Le ordinazioni successive alla stipula del contratto in una delle forme previste dal regolamento sono effettuate ogni qual volta vi sia la necessità, con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione, avente natura contrattuale, che deve recare:

a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito dell'accordo quadro;

b) i prezzi unitari per le prestazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione della singola ordinazione;

d) il termine di ultimazione delle prestazioni della singola ordinazione;

e) le modalità di pagamento della singola ordinazione;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice;

g) le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/10 e s.m.i.;

h) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

Le garanzie previste a carico dell'esecutore non sono oggetto della singola ordinazione, ma sono prestate in occasione della stipula dell'accordo quadro di riferimento.

Trattandosi di interventi non programmabili, il progetto relativo alla singola ordinazione non è soggetto a verifica.

3. Nel caso di accordi quadro stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, Responsabile competente autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può superare il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

4. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 6, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile del procedimento procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità. Per l'acquisto di articoli minuti, il Responsabile del procedimento può procedere al confronto tra listini-prezzo.

5. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
6. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un accordo quadro deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 13

Verifica della regolarità contributiva

1. L'accertamento circa la regolarità contributiva del cottimista/prestatore di servizi/fornitore mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva costituisce condizione di efficacia di ogni affidamento in economia di servizi e forniture e condizione di esigibilità del relativo credito da parte dell'operatore economico. A tale accertamento deve procedersi:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i) del Codice in concomitanza dell'aggiudicazione definitiva e per la stipula dell'atto di cottimo;
- b) per il pagamento degli stati avanzamento o di acconti nelle prestazioni relative a servizi e forniture;
- c) per il pagamento del saldo a seguito di attestazione di regolare esecuzione.

2. Per i servizi e le forniture di importo inferiore ad € 20.000,00 l'accertamento di cui al comma precedente è effettuato mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva.

Art. 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti gli affidamenti di servizi e forniture in economia mediante cottimo fiduciario sono soggetti agli obblighi di tracciabilità come disposti dalla legge n. 136/2010.
2. Non sono, invece, soggette agli obblighi di tracciabilità le acquisizioni effettuate in amministrazione diretta qualora non siano qualificabili come appalti.
3. Non sono, parimenti, soggette agli obblighi di tracciabilità le spese qualificate dalla normativa vigente come economali.

Titolo II

FORNITURE E SERVIZI

Art. 15

Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi

1. Il presente titolo disciplina l'assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale, come disciplinata al precedente articolo 6, ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria.
3. Il Responsabile competente ha facoltà di procedere ad affidamento diretto per importi fino ad Euro 40.000,00.
4. Il provvedimento di affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato quanto all'idoneità del contraente prescelto e alla congruità del prezzo.
5. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 336 del DPR 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti, a seguito di sondaggi informali tra gli operatori di settore o ricorrendo alla consultazione dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.

6. Prima di attivare un'autonoma procedura, il Responsabile competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i., o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, c.456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007), ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Responsabile competente valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione all'acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata illustrazione nella perizia di spesa.

Art. 16

Tipologia delle forniture e dei servizi eseguibili in economia

Oltre che nelle ipotesi tassative individuate nell'art. 125 comma 10 del D. Lgs. 163/06, sono di norma eseguibili in economia le forniture e i servizi per cui risulti sproporzionato per ragioni di economicità ed efficienza, procedere all'affidamento del contratto con le ordinarie procedure di scelta del contraente la cui tipologia sarà espressamente individuata con apposita delibera di giunta comunale da adottarsi a seguito dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 17

Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Responsabile competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.

7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, nel rispetto della disciplina prevista in materia dal regolamento di attuazione del codice dei contratti. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.

8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Responsabile competente.

Art. 18

Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal direttore dell'esecuzione, ove nominato, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4.

2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso all'accordo quadro di cui a precedente art. 8, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.

3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

4. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo superiore a 40.000,00 Euro, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.

5. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

6. Per importi inferiori a 40.000,00 Euro l'attestazione di regolare esecuzione è sostituita da apposizione sulla fattura, da parte del direttore dell'esecuzione, di visto di regolarità dell'esecuzione medesima, e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento deve riportare esplicitamente anche l'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

Art. 19

Progetto e verifica - Contabilità

Nelle acquisizioni in economia la progettazione consiste in una relazione onnicomprensiva degli elementi previsti dall'art. 279 del regolamento di attuazione del codice dei contratti. Tale relazione deve essere accompagnata da uno schema di lettera-contratto ove sono specificate le modalità di tenuta della contabilità relativa all'esecuzione. Non si applicano le verifiche di progetto di cui all'art. 280 comma 2 del sopra citato regolamento.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenute nel DLgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.